



**CITTA' DI ALBA ADRIATICA
(Provincia di Teramo)**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA

INDICE

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 – Designato e autorizzato al trattamento
- Art. 4 - Informativa
- Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti
- Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili
- Art. 9 - Diritti dell'interessato
- Art. 10 - Accesso ai filmati
- Art. 11 - Sicurezza dei dati
- Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 13 - Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Art. 14 - Norma di rinvio
- Art. 15 - Entrata in vigore
- Art 16 - Pubblicità del regolamento

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, che si realizza dunque a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto fondamentale alla protezione dei dati personali riconosciuto alle persone fisiche dal diritto dell'Unione europea e dalla normativa nazionale.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), nonché al D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e all'art 2 del D.lgs. 51/2018 - di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
Ai sensi dell'art. 6 del dl 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 “per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Per sicurezza urbana, nella sua accezione più ampia, si intende la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa, nonché il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune attengono specificamente e in via principale alla tutela della sicurezza urbana e al presidio eventuale anche delle attività di polizia amministrativa.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Locale sono investiti.
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di

addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti anche attraverso l'utilizzo di telecamere ocr.

Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento

1. Titolare dei dati è il Comune di Alba Adriatica nella persona del sindaco pro tempore. Il titolare nomina con apposito atto il designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

2. Il Comandante individua e nomina, con proprio provvedimento, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 4 – Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi alle previsioni della normativa vigente. Presso i siti di cui all'art. 6 let. d) del presente regolamento, la segnaletica dovrà altresì riportare la dicitura "videosorveglianza attiva esclusivamente nell'orario di chiusura dell'istituto scolastico".

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale del Comune è inoltre pubblicata l'informativa concernente le modalità e le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e delle linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso videosorveglianza, adottate in forma definitiva dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati - EDPB (European Data Protection Board) in data 29 gennaio 2020, che chiariscono in quali termini il Regolamento 2016/679 si applichi al trattamento dei dati personali quando si utilizzano dispositivi video e disciplinano il modello semplificato della nuova informativa (nuova cartellonistica).

Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune ai sensi dell'art. 6 del dl 11/2009. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi accordi secondo la vigente normativa.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale;
- tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
- tutela ambientale;
- all'esigenza, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D.lgs. 51/2018.

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list in grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo.

4. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio in collaborazione con gli altri Comuni della provincia e con i territori confinanti, con particolare riferimento al controllo dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento. A tal fine il Comune potrebbe consentire l'utilizzo delle registrazioni degli impianti comunali di videosorveglianza a condizioni di reciprocità.

5. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza, con le modalità di cui al comma 1.

6. In caso di attivazione del centro operativo comunale (C.O.C.) le sole immagini in tempo reale rilevate dagli impianti attivi potranno essere messe a disposizione degli operatori del predetto C.O.C., debitamente autorizzati, per l'espletamento e lo svolgimento delle funzioni di Protezione Civile limitatamente alle emergenze in atto.

7. In presenza di aree o attività che risultino soggette a concreti pericoli, o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza, e quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili, il Comune, per quanto di propria competenza, può promuovere il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi; la valutazione sulla opportunità e necessità di tali installazioni verrà effettuata dal Comune nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, con particolare riferimento ai principi di necessità e proporzionalità. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'Ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) l'impianto di videosorveglianza è attivo 24 ore su 24 con dati conservati ordinariamente per un periodo non superiore ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e ad altre esigenze correlate all'attività di istituto, comunque per il tempo strettamente necessario alla

conclusione del relativo procedimento. Il presidio della sala operativa non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del servizio. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e all'occorrenza registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è attivo 24 ore su 24, ad eccezioni per i siti I.C. Alba Adriatica via Duca D'Aosta civici n.13 e n.15, nuovo complesso scolastico di via Olimpica e Plessi scuola Primaria e Infanzia via Delle Regioni, in cui è attivo unicamente nella fascia oraria 22:00 alle ore 06:00. Medesimo orario è previsto per il plesso sede dell'asilo nido di via Legnano ad avvenuta realizzazione dell'impiantistica.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*", per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. La sala operativa di controllo è collocata presso gli uffici della Polizia Locale dove si trovano le strumentazioni di controllo e di archiviazione dell'intero sistema di videosorveglianza fisso. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la Centrale Operativa ubicata presso il Comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6, comma 1, lett. d), nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti nel rispetto dei principi di pertinenza, e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e la modalità di ripresa saranno quindi progettualmente stabilite. L'ampliamento del numero delle postazioni delle telecamere di videosorveglianza della sicurezza cittadina, nonché integrazioni di nuovi client è deliberato dalla giunta comunale.

Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.

A) Dash Cam

1 I veicoli della Polizia Locale possono essere dotati delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità alle indicazioni e prescrizioni dettate in proposito dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018

trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati dei predetti strumenti, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.

2. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 5 del GDPR e richiamati all'art. 6 del presente regolamento: in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

B) Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole).

1. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo fototrappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. Per fototrappole devono intendersi fotocamere indipendenti, ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici. Queste in genere, in base alle impostazioni precedentemente programmate, effettuano le riprese o scattano singole foto in conseguenza di un movimento in una certa zona di interesse, grazie ad un sensore ad alta sensibilità.

2. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.

3. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

4. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 6 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

C) Altri strumenti di videoripresa

1. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

3. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

4. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.

5. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 6 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 9 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Le istanze sono presentate al Responsabile della protezione dati (RPD o DPO) dell'Ente, oppure al titolare o allo stesso Comando di Polizia Locale che, in tali casi, si faranno carico di informare e consultare il RPD/DPO.

Art. 10 – Accesso ai filmati.

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, di cui all'Art. 9 del presente regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al designato del trattamento dei dati di cui all'Art. 3 del presente regolamento. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

3. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.

4. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è mai consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati. In tal caso il difensore potrà presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia digitale dei filmati della videosorveglianza, riversato su apposito supporto. La richiesta potrà essere evasa solo previa produzione, da parte del richiedente, del nulla osta della procura competente.

7. Il cittadino vittima o persona offesa dal reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere sin da subito al designato del trattamento che i filmati siano conservati per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al Designato entro i termini di conservazione previsti. Spetterà all'organo di polizia in questione procedere a formale richiesta di acquisizione dei filmati che dovrà comunque pervenire entro sette giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, gli operatori autorizzati al trattamento dei dati, dovranno annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi. Dovrà essere cura del soggetto richiedente provvedere alla fornitura di idonei supporti ottici o magnetici di capacità adeguata a contenere le immagini video registrare di cui si richiede l'estrazione.

Gli operatori dovranno trascrivere ogni informazione richiesta nel registro di accesso agli archivi elettronici della banca dati.

Art. 11 - Sicurezza dei dati

1. Il sistema di registrazione delle immagini è composto da apparati custoditi all'interno di armadi rack interamente metallici chiusi a chiave e delocalizzati nei siti individuati in progetto; Tutti i server di registrazione sono autonomi e fanno capo per la visualizzazione in tempo reale e per le interrogazioni storiche al server di gestione posto nella sala operativa di controllo collocata negli uffici della Polizia Locale.

2. Il centro di raccolta ed elaborazione dei segnali video è collocato presso la sala operativa di controllo collocata nell'ufficio di polizia locale.

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.

3. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al titolare dei dati, al Comandante e agli autorizzati. Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente individuato dal titolare o dal designato al trattamento.

4. Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Il Designato al trattamento designa e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

6. Gli autorizzati andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in possesso della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza in Servizio presso il corpo di polizia locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

7. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.

8. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.

9. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno formati al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

10. Gli autorizzati al trattamento saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.

11. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica.

12. Ciascun operatore sarà personalmente responsabile della custodia delle credenziali ad egli assegnate e provvederà a modificare autonomamente la password con periodicità di legge.

13. Sono garantite tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti

o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 13 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

Art. 14 – Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al GDPR nonché al D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e al D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali dell'Anci e del Ministero dell'interno. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'autorità garante per la protezione di dati personali o atti regolamentari generali del consiglio comunale sopravvenuti, si intendono automaticamente recepiti.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento modifica e sostituisce integralmente il “*regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale*” approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n.31 del 22.07.2015 come modificato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n.27 del 10.04.2019 ed entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consigliare.

Art 16 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 241/90 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) anche ai fini dell'aggiornamento del registro dell'attività di trattamento, al garante della privacy ed ai responsabili degli uffici comunali indicati nell'atto deliberativo di approvazione.